



COMUNE DI TIVOLI

Prot. 131 del 16/03/2020

Prot. N. 13657/16-03-2020

Oggetto: MERCATI SETTIMANALI DI TIVOLI CENTRO [LUNGANIENE IMPASTATO], TIVOLI TERME E VILLA ADRIANA. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA TENUTA DEI MERCATI SETTIMANALI PER LE SOLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI. ADOTTATA CON PROPRIA ORDINANZA N. 121 DEL 10 MARZO 2020 PROT. 12842

IL SINDACO

Premesso che in considerazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 e per assicurarne il puntuale rispetto con propria ordinanza contingibile ed urgente, si è provveduto a sospendere l'attività dei mercati settimanali di TIVOLI CENTRO [LUNGANIENE IMPASTATO], TIVOLI TERME E VILLA ADRIANA dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020;

Considerato che con DPCM dell'11 marzo 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", si è decretato all'art. 1 comma 1, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, ...e sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita di soli generi alimentari;

Ritenuto consentire lo svolgimento di detta attività diretta alla sola vendita di generi alimentari all'interno delle aree mercatali, come decretato, nei giorni stabiliti e previsti e contestualmente revocare la sospensione per le suddette attività dalla tenuta dei mercati, comunque nel rispetto della norma circa la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l'avvicinamento in maniera contingentata, e la dotazione di tutti i presidi protettivi necessari;

Rilevato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

la revoca della sospensione della tenuta dei mercati settimanali per le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari, adottata con propria ordinanza n. 121 del 10 marzo 2020 prot. 12842, come disciplinato dal DPCM dell'11 marzo 2020, adottando tutte le misure necessarie alla salvaguardia sanitaria e comunque nel rispetto della norma circa la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l'avvicinamento in maniera contingentata, e la dotazione di tutti i presidi protettivi necessari



Il presente provvedimento ordinatorio, preventivamente comunicato al Prefetto è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e viene trasmesso alla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Roma, al Commissariato di Tivoli, ai Comandi Provinciali e locali dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e alla Polizia Locale di Tivoli;

del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E GLI ORGANI TUTTI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689, ASSICURANO NEI SERVIZI DI COMPETENZA IL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Tivoli, 16/03/2020

Il Sindaco
Giuseppe Proietti

